

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 2/C (2000/2001 )

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 20 luglio 2000,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

De Lise Dr. Pasquale - Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Mocali Dr. Piero, Pisani Massamormile Dr. Carlo, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti dr.ssa Maria Luisa.

**1 - APPELLO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO PADOVA IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA RELATIVO AL CALCIATORE RE COSTANTINO** (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 22/D - Riunione del 22.2.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C. Pavia e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**2 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO PELLARO AVVERSO DECISIONI MERITO -GARA BOCALE A. SEGATO/CALCIO PELLARO DEL 23.10.1999** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Calcio Pellaro di Lazzaro (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**3 - APPELLO DEL G.S. CORVIALE AMOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORVIALE AMOR/SAN PAOLO OSTIENSE DEL 23.1.2000** (Delibera del Giudice Sportivo

di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Corviale Amor di Roma e dispone l'incameramento della tassa versata.

**4 - APPELLO DELLA POL. PADULE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE DIVERSE DISPUTATE DALL'U.S. PIEVESE, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE PELLICCIONE DANIELE IN POSIZIONE IRREGOLARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 50 del 7.6.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Pedule di Gubbio (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**5 - APPELLO DELL'A.S. AGIRA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 2.370.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 58 dell'1.6.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Agira di Agira (Enna) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'A.S. AQUILA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 4.920.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 58 dell'1.6.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Aquila di Cinisi (Palermo) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**7 - APPELLO DELL'A.C. MARTINA 1947 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL PRESIDENTE CHIARELLI GIANFRANCO E DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000 ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 99 del 26.5.2000)

La C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dell'A.C. Martina 1947 di Martina Franca (Taranto), così decide:

- lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione, perché sottoscritto da Presidente inibito, per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società;
- lo respinge nel resto;

- ordina l'incameramento della relativa tassa.

**8 - APPELLO DEL F.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IGEA VIRTUS/POTENZA DEL 16.4.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D.- Com. Uff. n. 107 del 9.6.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Potenza di Potenza ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**9 - APPELLO DELL'U.S. PEALU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PEALU/BENETUTTI DEL 20.5.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 47 del 9.6.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pealu di Thiesi (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**10 - APPELLO DELL'U.S. S. MARIA DI LICODIA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA A CARICO DEL CALCIATORE MAVILIA GIUSEPPE E DELL'A.S. INTERCLUB GIARDINI NAXOS PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 60 del 15.6.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione, l'appello come innanzi proposto dell'U.S. S. Maria di Licodia di Santa Maria di Licodia (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

De Lise Dr. Pasquale - Presidente; Gianzi Prof. Giuseppe, Marchitiello Dr. Claudio, Mocali Dr. Piero, Pisani Massamormile Dr. Carlo, - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti dr.ssa Maria Luisa.

**11 - APPELLO DELLA SIG.RA ZUCARO GRAZIELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI CONVALIDA DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE MISSANELLI EDUARDO IN FAVORE DEL G.S. QUARTICCILO LAZIO** (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 30.3.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla Sig.ra Zucaro Graziella ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**12 - APPELLO DEL S.C. CEPHALEDIUM AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)

**13 - APPELLO DELL'A.S. PANORMUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)

**14 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 INFLITTA ALL'A.S. PANORMUS, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA AKRAGAS/PANORMUS DEL 13.2.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal S.C. Cephaledium di Cefalù (Palermo), dall'A.S. Panormus di Palermo e dal Procuratore Federale, così decide:

- accoglie l'appello del S.C. Cephaledium, disponendo che la sanzione della penalizzazione di n. 8 punti in classifica inflitta dai primi giudici all'A.S. Panormus venga imputata al Campionato 1999/2000;
- respinge quello dell'A.S. Panormus;
- dichiara inammissibile quello del Procuratore Federale, per inosservanza delle norme procedurali;
- ordina la restituzione della tassa versata dal S.C. Cephaledium;
- ordina incamerarsi la tassa versata dall'A.S. Panormus.

**15 - APPELLO DELL'U.S. PAOLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLANA/MARCIANISE CALCIO DEL 25.6.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 125 del 30.6.2000)

**16 - APPELLO DEL G.S. MARCIANISE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLANA/MARCIANISE CALCIO DEL 25.6.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D.- Com. Uff. n. 125 del 30.6.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall' U.S. Paolana di Paola (Cosenza) e dal G.S. Marcianise Calcio di Marcianise (Caserta), li respinge e dispone l'incameramento delle relative tasse.

**17 - APPELLO DELLA S.S. VALTIRINOBUSSI PAL. LUMBER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS PETTORANO/VALTIRINOBUSSI DEL 3.6.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 65 del 29.6.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Valtirinobussi Pal. Lumber di Bussi sul Tirino (L'Aquila) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**18 - APPELLO DEL CALCIATORE VASSALLO LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI NULLITA' DEL TRASFERIMENTO DAL CAGLIARI CALCIO AL G.S. ASSEMINI** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/C - Riunione del 25.5.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Vassallo Luca ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**19 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL DEFERIMENTO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA A CARICO DELL'INTER COPIAL PUTIGNANO IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE GILIBERTI EUSEBIO IN POSIZIONE IRREGOLARE NEL CORSO DEL CAMPIONATO 1999/2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 dell'1.6.2000)

La C.A.F., in accoglimento del ricorso come in epigrafe proposto dal Presidente della F.I.C.C., annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5. C.G.S., l'impugnata delibera con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia per nuovo esame del merito.

**20 - APPELLO DEL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF ANCONA/ASCOLI DELL'11.6.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 284 del 28.6.2000)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra :proposto dal calciatore La Grotteria Cristian, riduce a n. 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflittagli dai primi giudici e dispone la restituzione della tassa versata.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Pubblicato in Roma il 21 luglio 2000**

II. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE  
Avv. Luciano Nizzola